

## **TI\_GERICHTE 72.2019.181 vom 3. Oktober 2019**

TI Tribunale d'appello, 2019-10-03, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_72.2019.181\\_d20191003](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_72.2019.181_d20191003)

FR: TI\_GERICHTE 72.2019.181 du 3 octobre 2019

IT: TI\_GERICHTE 72.2019.181 del 3 ottobre 2019

### **Regeste**

Autore colpevole di avere sottratto in 7 occasioni e tentato di sottrarre in 3 occasioni cose mobili altrui per un valore tot. denunciato di almeno CHF 69'080.70, EUR 197'740.- e USD 22'085.-, agendo per mestiere e come associato a una banda intesa a commettere furti, in correatà con uno o più terzi

### **Erwägungen**

#### **E. 6**

Giusta l'art. 139 cpv. 1 CPP, per l'accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l'esperienza (Galliani/Marcellini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 139, n. 1, pag. 297; Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 24, pag. 49; Bénédict/Treccani, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3a ed., Zurigo/San Gallo 2018, ad art. 10, n. 5, pag. 22; Hofer, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2014, ad art. 10, n. 47, pag. 181 e segg.) che, in applicazione dell'art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente (Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 22; Kuhn/Jeanerret, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c/bb; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, § 100, n. 744, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 39, n. 22, pag. 157 e § 62, n. 4, pag. 288; STF 6B\_1028/2009 del 23 aprile 2010; 6B\_10/2010 del 10 maggio 2010; 6B\_936/2010 del 28 giugno 2011; Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 21, pag. 49; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 22; Hofer, Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 58, pag. 185). Nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove - di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (STF 6B\_10/2010 del

#### **E. 10**

maggio 2010) - il giudice continua, dunque, come sotto l'egida del diritto procedurale precedente, a disporre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007). 7. In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; STF 1P.333/2002 del 12 febbraio 2003 consid. 1.4, pubblicata in Pra 2004 n. 51 pag. 253; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; Rep. 1990 pag. 353 con richiami, Rep. 1980 pag. 405 consid. 4b), ovvero su circostanze di fatto certe dalle quali si può trarre, dopo un processo d'induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso, una conclusione circa la sussistenza o meno del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 59, n. 12 a

15 con richiami, pag. 277; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 e segg.; Rep. 1980 pag. 192 consid. 3; Rep. 1980 pag. 147 consid. 4). Fra questi indizi vi è la chiamata di correo, e cioè la confessione che riguarda, oltre che il confidente, anche altre persone: come ogni confessione, la chiamata in correità è, infatti, soltanto un indizio e non una testimonianza e/o una prova, provenendo essa da persona interessata e non libera (REP 1990, 353, consid. VII; 1980, 192, consid. 3; 1980, 147, consid. 4; CCRP 9 luglio 1974 in causa G. e coimputati, p. 101 e segg.; 20 agosto 1985 in re Pi; M. Mini, I motivi di ricorso e la cognizione della CCRP: un tentativo di sintesi giurisprudenziale, uno scorcio sulle novità della revisione e qualche interrogativo, in RDAT II/1995 pag. 405 e seg.). 8. Il principio della presunzione d'innocenza - garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e

#### **E. 14**

Venendo alla disamina di un'eventuale sospensione parziale della pena detentiva, va considerato che la prognosi è negativa. Pesano, come visto, le precedenti e numerose condanne inflitte dai tribunali italiani e il fatto che l'imputato, lo ha detto dinanzi a questa Corte, ha scelto la Svizzera perché in Italia, viste le sue precedenti condanne, aveva paura che lo arrestassero di nuovo e che finiva in galera. Ha detto di aver scelto la Svizzera insieme ai correi perché speravano di non essere arrestati. Dimostra, quindi, di non aver nulla imparato dalle precedenti condanne e carcerazioni avvenute in Italia. Restano solo dei proclami generali, quali le scuse che l'imputato ha esternato nei confronti della Svizzera dinanzi a questa Corte, e promesse dichiarate agli inquirenti di non commettere più reati. Proclami generali che non bastano certo a cambiare la prognosi in questione. Ne consegue che la pena è interamente da espiare. VIII. Espulsione dalla Svizzera

#### **E. 15**

Giusta l'art. 66a cpv. 1 lett. c) e d) CP il giudice espelle dal territorio svizzero per un tempo da cinque a quindici anni lo straniero condannato per furto qualificato nonché furto in combinazione con violazione di domicilio. Ai sensi del cpv. 2 di questa norma, il giudice può rinunciare eccezionalmente a pronunciarla, se l'espulsione costituisce per lo straniero un grave caso di rigore personale e l'interesse pubblico all'espulsione non prevale sull'interesse privato dello straniero a rimanere in Svizzera. Tiene, in ogni modo, conto della situazione particolare dello straniero nato o cresciuto in Svizzera.

#### **E. 16**

IM 1 è stato qui riconosciuto autore colpevole, tra l'altro, di furto aggravato in parte tentato e contestuale ripetuta violazione di domicilio. Reati indicati nell'elenco di cui all'art. 66a cpv. 1 CP (lett. c, d). La pena detentiva inflitta all'imputato nell'ambito del presente procedimento è di 2 anni e 6 mesi, corrispondente ad una colpa tutt'altro che trascurabile nel compimento di reati di una certa gravità. Resta da esaminare se siano realizzati gli estremi che impongano eccezionalmente la rinuncia a questa misura ex art. 66a cpv. 2 CP. Ciò non è il caso: IM 1, per sua stessa ammissione, ha i legami famigliari stretti in Italia, tant'è che, come visto, ha riferito di voler tornare dagli stessi e di essere d'accordo con l'espulsione. In considerazione delle considerazioni suesposte, l'interesse pubblico all'espulsione dell'imputato è maggiore rispetto a quello privato – inesistente – di quest'ultimo a restare in Svizzera. S'impone, pertanto, la sua espulsione dalla Svizzera.

#### **E. 17**

Ricordato come l'art. 66a CP prevede un periodo di espulsione che va dai 5 ai 15 anni e considerato che, nel rispetto del principio di proporzionalità, la durata del provvedimento dev'essere determinata in funzione della gravità della colpa – da ritenersi per IM 1 di una certa intensità – e in funzione del livello d'integrazione, come visto nullo (STF 2C\_27/2017 del 07.09.2017 consid. 4.1; STF 2C\_910/2015 dell'11.04.2016 consid. 5.2), questa Corte ritiene adeguata una durata dell'espulsione del condannato dal territorio elvetico di 7 anni.

IX. Le pretese di diritto civile degli accusatori privati

#### **E. 18**

In merito alle norme di diritto in concreto applicabili si ricorda come: 18.1. giusta l'art. 118 cpv. 1 CPP è accusatore privato il danneggiato che dichiara espressamente di partecipare al procedimento penale con un'azione penale o civile ricordato come giusta il cpv. 3 di detta norma la dichiarazione va fatta a un'autorità di perseguimento penale al più tardi alla conclusione della procedura preliminare; 18.2. giusta l'art. 119 cpv. 1 CPP il danneggiato può presentare la dichiarazione per scritto oppure oralmente a verbale ricordato come giusta il cpv. 2 lett. a) e b) di detta norma nella sua dichiarazione può, cumulativamente o alternativamente, chiedere il perseguimento e la condanna del responsabile del reato (azione penale) rispettivamente far valere in via adesiva pretese di diritto privato desunte dal reato (azione civile); 18.3. giusta l'art. 122 cpv. 1 CPP in veste di accusatore privato il danneggiato può far valere in via adesiva nel procedimento penale pretese di diritto civile desunte dal reato; 18.4. giusta l'art. 123 cpv. 1 CPP la pretesa fatta valere nell'azione civile deve per quanto possibile essere quantificata nella dichiarazione di cui all'art. 119 CPP e succintamente motivata per scritto indicando i mezzi di prova invocati ricordato come giusta il cpv. 2 di detta norma la quantificazione e la motivazione devono avvenire al più tardi in sede di arringa; 18.5. giusta l'art. 126 cpv. 1 lett. a) CPP il giudice pronuncia sull'azione civile promossa in via adesiva se dichiara colpevole l'imputato ricordato come giusta il cpv. 2 lett. b) di detta norma l'azione civile è rinviata al foro civile se l'accusatore privato non ha sufficientemente quantificato o motivato l'azione.

#### **E. 19**

Ciò posto, per quanto attiene le pretese di diritto civile degli accusatori privati, la Corte, tenuto anche conto delle dichiarazioni dell'imputato in sede dibattimentale, ha deciso di condannare l'imputato a versare agli accusatori privati ACPR 1 fr. 3'600.- (danneggiamenti), ACPR 2 USD 10'000.- (refurtiva) e fr. 4'940.- (danneggiamenti), ACPR 3 fr. 7'128.- (danneggiamenti), ACPR 4 fr. 11'022.85 (danneggiamenti), ACPR 6 fr. 639.70 (refurtiva) e fr. 1'049.- (danneggiamenti), ACPR 5 fr. 1'000.- (danneggiamenti), ACPR 11 e ACPR 12 fr. 4'746.- (danneggiamenti), ACPR 13 fr. 1'714.80 (danneggiamenti), ACPR 10 e ACPR 9 fr. 285.20 (danneggiamenti), ACPR 7 e ACPR 8 fr. 1'500.- (danneggiamenti). Per il rimanente della loro pretesa gli accusatori privati sono rinviati al competente foro civile.

X. Confische e dissequestri

#### **E. 20**

In merito alle norme di diritto in concreto applicabili si ricorda come: 20.1. giusta l'art. 69 cpv. 1 CP il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l'ordine pubblico ritenuto come giusta il cpv. 2 di detta norma il giudice può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti; 20.2. giusta

l'art. 70 cpv. 1 CP il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale; 20.3. giusta l'art. 263 cpv. 1 CPP all'imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come mezzi di prova, per essere restituiti ai danneggiati o per essere confiscati; 20.4. giusta l'art. 267 cpv. 1 CPP se il motivo del sequestro viene meno, il pubblico ministero o il giudice dispone il dissequestro e restituisce gli oggetti o i valori patrimoniali agli aventi diritto.

#### **E. 21**

Tenuto conto delle risultanze d'istruttoria e del fatto che gli aventi diritto non sono noti, la Corte ha deciso di mantenere il sequestro sull'orologio Rolex (rep. n. 69346) e sull'orologio Panerai (rep. n. 69347) per permettere agli eventuali interessati di annunciare le loro pretese. A tal fine, si ordina, ai sensi dell'art. 267 cpv. 6 CPP, la pubblicazione sul Foglio ufficiale del Canton Ticino dell'elenco degli oggetti in questione e sequestrati all'imputato, con la precisazione che se entro cinque anni dalla pubblicazione in questione nessuno avanzasse legittime pretese, tali oggetti sequestrati sono devoluti all'Ente pubblico. XI Retribuzione del difensore d'ufficio

#### **E. 22**

Giusta l'art. 135 cpv. 2 CPP l'autorità giudicante stabilisce l'importo della retribuzione del difensore d'ufficio al termine del procedimento, fermo restando come ai sensi del cpv. 4 di detta norma non appena le sue condizioni economiche glielo permettano, l'imputato condannato a pagare le spese procedurali è tenuto a rimborsare la retribuzione alla Confederazione o al Cantone (art. 135 cpv. 4 lett. a CPP) rispettivamente a versare al difensore la differenza tra la retribuzione ufficiale e l'onorario integrale (art. 135 cpv. 4 lett. b CPP).

#### **E. 23**

. Quo alla determinazione della retribuzione degli onorari del difensore d'ufficio (art. 132 CPP) si richiama l'art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, secondo cui l'onorario del patrocinatore che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di fr. 180.- all'ora (di seguito solo h, DTF 132 I 201 consid. 8.7, STF 1P.161/2006 del 25.9.2006 consid. 3.2, 2P.17/2004 del 6.6.2006 consid. 8.5 e sentenza della CARP Inc. 17.2017.27 del 24.7.2017 consid. 6b), nonché il cpv. 3 di suddetta norma secondo cui l'onorario del praticante legale è calcolato sulla base della tariffa di fr. 90.- / h. In forza alla pluriennale giurisprudenza dell'allora Giudice dell'istruzione e dell'arresto quale autorità di tassazione delle note professionali prima dell'1.1.2011 la retribuzione del patrocinatore va fissata in considerazione del tempo impiegato, dell'importanza della pratica, dell'impegno difensivo e della qualità del lavoro prestato, delle difficoltà giuridiche e fattuali, del numero degli interrogatori e delle udienze ai quali il patrocinatore d'ufficio ha partecipato, del risultato ottenuto e della responsabilità assunta (DTF 122 I 1 consid. 3a, STF 6B.273/2009 del 2.7.2009 consid. 2.1, 6B.960/2008 del 22.1.2009 consid. 1.1 e sentenza della CARP Inc. 17.2017.27 del 24.7.2017 consid. 6c). In applicazione del principio generalmente riconosciuto secondo cui va retribuito il tempo corrispondente ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, non è determinante il tempo effettivamente impiegato ma, invece, il dispendio di un patrocinatore

mediamente diligente e sperimentato nel diritto penale nella trattazione di un mandato di analogia complessità (sentenze della CARP Inc. 17.2017.27 del 24.7.2017 consid. 6d e del Consiglio di moderazione del 19.11.1996 in re avvocato, di seguito solo avv., B.). Inoltre, non vengono remunerati interventi oltre lo stretto necessario o che sono da considerare eccessivi, rammentato come nell'assistenza giudiziaria lo Stato non deve assumersi prestazioni di sostegno morale o di aiuto sociale (STF 6B.464/2007 del 12.11.2007 consid. 4, sentenze della CARP Inc. 17.2017.27 del 24.7.2017 consid. 6e e del Consiglio di moderazione del 21.6.1995 in re avv. B. e dell'8.11.1996 in re avv. B.). Relativamente alle spese l'art. 6 cpv. 1 e 2 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili prevede che al patrocinatore d'ufficio può essere riconosciuto un rimborso per le spese di cancelleria, di spedizione, di comunicazione, di fotocopiatura e di apertura e archiviazione incarto così come le altre spese sopportate nell'interesse del cliente o da questi cagionate, quali, in particolare, quelle di trasferta.

#### **E. 24**

Premettendo che il patrocinatore d'ufficio dell'imputato ha ritirato il reclamo interposto alla Corte dei reclami penali (art. 135 cpv. 3 lett. a e 396 cpv. 1 CPP) avverso la decisione di retribuzione del loro onorario, spese e trasferte da parte della Corte, si ricorda che egli ha presentato le note professionali 23.04.2019, 01.07.2019, 23.09.2019 e 03.10.2019, che sono state tassate, previo adeguamento alla durata del pubblico dibattimento, per fr. 10'735.05, e meglio per fr. 8'750.55 a titolo di onorari, per fr. 1'217.00 a titolo di spese e per fr. 767.50 a titolo di IVA (7,7%).

#### **E. 25**

Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l'importo di fr. 10'735.05 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP). XII.

Tassa di giustizia e spese

#### **E. 26**

La tassa di giustizia di fr. 2'000.- (duemila) e le spese procedurali sono poste a carico di IM 1. visti gli art.: 12, 22 cpv. 1, 40, 47, 49, 51, 66a, 139 n. 2 e n. 3 cpv. 2, 144 cpv. 1, 147 cpv. 1, 160 n. 1, 186 CP; 135, 267, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese; dichiara e pronuncia: IM 1 1. è autore colpevole di: 1.1. furto aggravato, in parte tentato per avere, avendo agito per mestiere e come associato a una banda intesa a commettere furti, nel periodo 9.10.2016 - 31.12.2018, a \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, per procacciare a sé e ad altri un indebito profitto e al fine di appropriarsene, in correatà con uno o più terzi, sottratto in 7 occasioni e tentato di sottrarre in 3 occasioni cose mobili altrui per un valore complessivo denunciato di almeno fr. 69'080.70, Eur 197'740.- e USD 22'085.-; 1.2. ripetuto danneggiamento commesso in occasione dei furti e dei tentati furti di cui al punto 1.1 del dispositivo, in correatà con uno o più terzi, cagionando un danno complessivo denunciato di almeno fr. 36'985.85; 1.3. ripetuta violazione di domicilio commessa in occasione dei furti e dei tentati furti di cui al punto 1.1 del dispositivo, agendo in correatà con uno o più terzi; 1.4. ricettazione per avere, tra il 14 e il 15.10.2018, a \_\_\_\_\_ e in altre non meglio precisate località del Canton Ticino, aiutato una non meglio identificata persona ad alienare 1 orologio marca Rolex e 1 orologio marca Panerai, dovendo presumere che erano stati ottenuti mediante un reato contro il patrimonio, segnatamente un furto; 1.5. abuso di un impianto per l'elaborazione di dati, in parte tentato

per avere, il 28.12.2018 e il 29.12.2018, a \_\_\_\_\_, in 9 occasioni, in correatà con un terzo, al fine di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, servendosi in modo abusivo della carta di credito intestata a ACPR 11, previamente a questi sottratta, influito e ripetutamente tentato di influire su un processo elettronico di trattamento di dati; e meglio come descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi . 2. Di conseguenza, IM 1 è condannato alla pena detentiva di 2 (due) anni e 6 (sei) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto e la pena anticipatamente espiata. 3. È ordinata l'espulsione di IM 1 dal territorio svizzero per un periodo di 7 (sette) anni, ai sensi dell'art. 66a CP. 4. IM 1 è condannato a versare agli accusatori privati ACPR 1 fr. 3'600.- (danneggiamenti), ACPR 2 USD 10'000.- (refurtiva) e fr. 4'940.- (danneggiamenti), ACPR 3 fr. 7'128.- (danneggiamenti), ACPR 4 fr. 11'022.85 (danneggiamenti), ACPR 6 fr. 639.70 (refurtiva) e fr. 1'049.- (danneggiamenti), ACPR 5 fr. 1'000.- (danneggiamenti), ACPR 11 e ACPR 12 fr. 4'746.- (danneggiamenti), ACPR 13 fr. 1'714.80 (danneggiamenti), ACPR 10 e ACPR 9 fr. 285.20 (danneggiamenti), ACPR 7 e ACPR 8 fr. 1'500.- (danneggiamenti). Per il rimanente della loro pretesa gli accusatori privati sono rinviati al competente foro civile. 5. È mantenuto il sequestro sull'orologio Rolex (rep. n. 69346) e sull'orologio Panerai (rep. n. 69347). 5.1. Ai sensi dell'art. 267 cpv. 6 CPP è ordinata la pubblicazione sul Foglio ufficiale del Canton Ticino dell'elenco degli oggetti in questione e sequestrati all'imputato (1 orologio Rolex n. serie \_\_\_\_\_ e 1 orologio Panerai n. serie \_\_\_\_\_). 5.2. Se entro cinque anni dalla pubblicazione in questione nessuno avanza legittime pretese, tali oggetti sequestrati sono confiscati. 6. La tassa di giustizia di fr. 2'000.- (duemila) e le spese procedurali sono poste a carico di IM 1. 7. Le spese per la difesa d'ufficio sono sostenute dallo Stato. 7.1. Le note professionali 23.04.2019, 01.07.2019, 23.09.2019 e 03.10.2019 dell'avv. DUF 1 sono approvate per: onorario fr. 8'750.55 spese fr. 1'217.00 IVA (7,7%) fr. 767.50 totale fr. 10'735.05 7.2. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l'importo di fr. 10'735.05 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Intimazione a: - Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona - Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano - Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona - Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano Per la Corte delle assise criminali La Presidente Il cancelliere Distinta spese :

Tassa di giustizia fr. 2'000.-- Inchiesta preliminare fr. 300.-- Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 337.30 fr. 2'637.30

=====